

## PARCAMENTO DI AUTOVEICOLI ALIMENTATI A GAS IN AUTORIMESSE INTERRATE

Con questa informativa si cercherà di fornire una risposta chiara ai quesiti relativi alla possibilità di parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas, sia che si tratti di gas di petrolio liquefatto (GPL), sia che si tratti di gas metano, ai piani interrati di autorimesse pubbliche o private.



- **Esistono delle limitazioni per la sosta degli autoveicoli alimentati a gas metano?**

Il punto 10.6 del DM 1° Febbraio 1986 vietava la sosta degli autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria all'interno di autorimesse ubicate ai piani interrati.

Poiché il gas metano ha una densità inferiore a quella dell'aria e, quindi volatilizza facilmente in caso di dispersione in ambiente, le limitazioni di cui sopra non coinvolgono autoveicoli alimentati a metano.

- **E' possibile parcheggiare autoveicoli alimentati a gpl in autorimesse interrata?**

Il DM 22 Novembre 2002 introduce la possibilità di parcheggiare gli autoveicoli alimentati a gpl purchè dotati di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67.01 fino al primo piano interrato.

Rimane confermato il divieto di parcheggio a partire dal secondo piano interrato per tutti gli autoveicoli alimentati a gpl.

Le indicazioni sopra fornite valgono indipendentemente dalle dimensioni dell'autorimessa e quindi si considerano vincolati anche i singoli box privati.

- **Esistono divieti differenti per autorimesse pubbliche e private?**

Le disposizioni legislative sopra citate non prevedono distinzioni delle norme di esercizio tra autorimesse ad uso pubblico o privato.

Si noti tuttavia che se l'autorimessa è inserita in un ambito di condominio il cui regolamento vieta indistintamente la sosta agli autoveicoli alimentati a gpl già a partire dal primo piano interrato, il regolamento condominiale, essendo più restrittivo, prevale sulla legislazione nazionale.

- Come è possibile verificare se un autoveicolo è dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67.01?

La dotazione dei requisiti richiesti dal DM 22 Novembre 2002 è indicato sulla carta di circolazione dell'autoveicolo; in tal caso dovrà essere riportata la dicitura "Impianto dotato di sistema di sicurezza ECE/ONU 67.01".

Presupponendo che tale verifica non possa essere normalmente condotta dal titolare dell'autorimessa, ne consegue che le responsabilità legate all'osservanza degli obblighi e dei divieti imposti dal DM 22 Novembre 2002 ricadano in prima battuta sul conducente dei singoli autoveicoli.

E' fatto comunque obbligo di installare all'ingresso dell'autorimessa una segnaletica chiara ed inequivocabile che indichi i divieti di parcheggio da osservarsi all'interno dei singoli piani.

- In cosa consiste il sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67.01?

In termini assolutamente generali un dispositivo che soddisfi il regolamento ECE/ONU 67.01 deve essere provvisto di:

- un'elettrovalvola, installata sul condotto di mandata del combustibile al motore, che si chiuda automaticamente a motore spento;
- una valvola di sovrappressione che prevenga lo scoppio del serbatoio potenzialmente causato da un riempimento eccessivo o da un surriscaldamento dello stesso;
- una valvola termofusibile che intervenga in caso di incendio, facendo velocemente fuoriuscire il gas dal serbatoio prevenendone così lo scoppio.

Parcheggio di autoveicoli alimentati a gas in  
autorimesse interrate